



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

Provincia di Cuneo

# **REGOLAMENTO PER LA CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

**Approvato con deliberazione del CC n. 50 in data 28/11/2003.**

## **ART. 1**

### **BENESSERE DEGLI ANIMALI**

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate.
2. Chiunque detiene, a qualunque titolo, un animale d'affezione deve assolutamente evitare di:

Mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali;

Detenere cani in spazi angusti e privi dell'acqua e cibo necessari;

Detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato al suolo e coperto almeno su tre lati, ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una lunghezza inferiore a mt. 4 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di potersi muovere. Gli animali che sono tenuti ad una catena devono essere sempre in grado di poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua;

Organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie degli animali;

Abbandonare gli animali da affezione;

Addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse;

Mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

## **ART. 2**

### **TUTELA DELL'INCOLUMITA' E SALUTE PUBBLICA E DEL RISPETTO DEL TERRITORIO URBANO**

1. Chiunque detiene, a qualunque titolo, un animale da affezione deve porre la massima cura al fine di evitare di arrecare problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine in aree pubbliche, nonché

il grave pregiudizio al pubblico decoro impunibile alla medesima ed a tal fine dovranno:

Munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni degli animali, da esibire su richiesta del personale di vigilanza;

Provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni facendo uso degli strumenti sopra indicati;

Depositare le feci, introdotte in idonei involucri chiusi, nei cassonetti stradali predisposti per la raccolta rifiuti.

2. Chiunque detiene, a qualunque titolo, un animale da affezione deve, in considerazione del grave pericolo derivante dalla presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici, che può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza, sia dei frequentatori, che degli stessi animali non deve:

Detenere cani o altri animali fuori da recinzioni o slegati, in modo che questi possono transitare sulle pubbliche vie o in vie private;

Condurre cani senza guinzaglio o museruola nelle vie o in luoghi aperti in pubblico. Il guinzaglio deve essere di lunghezza non inferiore a mt. 2. possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per il pascolo e per la caccia;

Introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, ad eccezione di quelli che accompagnano invalidi;

Condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o qualsiasi altro veicolo;

La detenzione, nei centri abitati del Comune, in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o altri animali che disturbino, nelle ore notturne, la pubblica quiete.

## ART. 3

### CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

1. Ai sensi dell'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 09/09/2003 per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte dei cani potenzialmente pericolosi **E' VIETATO**:

- 1) L'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e potenziale pericolosità di cani di razza o incroci di razze con spiccate attitudini aggressive meglio specificate dalla normativa;
- 2) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- 3) La sottoposizione di qualsiasi cane a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 Legge 14 dicembre 2000 n. 376;
- 4) Acquistare, possedere o detenere i cani potenzialmente di cui sopra:

Ai delinquenti abituali, o per tendenza;

A chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo con la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale;

Ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

2. I proprietari e i detentori dei cani di cui sopra, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico, debbono usare **CONTESTUALMENTE** il guinzaglio e la museruola.
3. I divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida e non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia e protezione civile.

4. Chiunque posseda o detenga i predetti cani è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danno contro terzi, definita secondo i massimali ed i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
5. Il suddetto certificato dovrà essere prodotto in fotocopia all'Ufficio Anagrafe canina del Comune, unitamente all'autocertificazione di non trovarsi nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 punti a, b, c, d, e.

#### **ART. 4**

#### **SANZIONI**

Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, fatte salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia, e quelle eventualmente introdotte da altre norme di legge, sono punite con una sanzione amministrativa da **EURO 25,00** ad **EURO 500,00** così come previsto dall'art. 71 bis D.Lgs., 18/08/2000 n. 267, e secondo le procedure di cui alla legge 689/81.

#### **ART. 5**

#### **ANAGRAFE CANINA**

1. Ai sensi della Legge Regionale 281/91 e della Legge Regionale 13/04/1992 n. 20 i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza entro il 2° mese di età o comunque entro 60 giorni dall'inizio della detenzione.
2. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina è punito con la sanzione amministrativa di EURO 77,47.
3. Entro 4 mesi dall'iscrizione all'Anagrafe Canina, i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.

4. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe omette di sottoporlo a tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa di EURO 51,65.
5. Il proprietario, in caso di fuga del proprio cane deve presentare entro 3 giorni dall'evento denuncia presso l'Ufficio Anagrafe Canina del Comune;
6. Il proprietario deve segnalare la morte o la cessione dell'animare entro 15 giorni dalla data dell'evento.
7. Chiunque riviene un cane deve segnalarlo all'Ufficio Anagrafe canina per l'intervento di cattura.

## **ART. 6**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non è previsto e non disciplinato nel presente regolamento si applicheranno le vigenti norme di legge od ogni altra disposizione regolamentare in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intenderanno adeguate automaticamente alle sopravvenute disposizioni in materia in particolare con riferimento alla disciplina di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## **ART. 7**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo decorso il termine di pubblicazione.
2. La segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

## INDICE

REGOLAMENTO PER LA CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE	1
ART. 1.....	2
BENESSERE DEGLI ANIMALI .....	2
ART. 2.....	2
TUTELA DELL'INCOLUMITA' E SALUTE PUBBLICA E DEL RISPETTO DEL TERRITORIO URBANO .....	2
ART. 3.....	4
CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.....	4
ART. 4.....	5
SANZIONI.....	5
ART. 5.....	5
ANAGRAFE CANINA .....	5
ART. 6.....	6
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	6
ART. 7.....	6
ENTRATA IN VIGORE .....	6